

Ordine
degli Psicologi
del Lazio

Spett.le
ISVAP
Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni Private e di
Interesse Collettivo
Via del Quirinale, 21
00187 Roma

Presidente
Ml. Zaccaria
Vicepresidente
P. Cruciani
Segretario
D. Cariani
Tesoriere
M. D'Aguanno
Consiglieri
M. Crescimbene
S. Del Lungo
P. Fenzi
G. Gasparini
A. Gragnani
M. Gubinelli
M.L. Manca
P. Marinelli
C. Montanari
S. Sensini
A. Urso

Oggetto: Copertura Assicurativa per Spese Mediche CASPIE – Personale della Banca Monte dei Paschi di Siena (Codice D 00121016 - Pubblicato il 13/03/2009).


Con la presente, in qualità di Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, sono costretta a rilevare un'illegittimità nella polizza assicurativa in oggetto, che si allega, stipulata dalla CASPIE - Cassa Autonoma di Assistenza Sanitaria tra il personale dell'Istituto di Emissione - e dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in palese contrasto con la normativa vigente e con quanto più volte dichiarato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

A seguito di alcune segnalazioni, l'Ordine è stato informato della presenza, nel testo della polizza, di una clausola negoziale fortemente deleteria per la concorrenza e per il mercato nell'ambito della professione psicoterapeutica.

Specificatamente, la copertura assicurativa in oggetto, nella sezione 2.1.1.3 *Prestazioni*, alla voce *B) Specialistiche extraospedaliere*, indica tra le terapie la "psicoterapia (purché effettuata da medico chirurgo che abbia conseguito la specializzazione in una branca della medicina - in genere psicologia clinica, neurologia o psichiatria - che consenta lo svolgimento della psicoterapia; resta esclusa la possibilità di rimborso per le terapie effettuate da psicologi e psicoterapeuti che esercitano in virtù del possesso della laurea in psicologia)".

Nel rimborsare le prestazioni psicoterapiche la polizza assicurativa realizza un'ingiustificata disparità di trattamento tra la figura dello psicoterapeuta-psicologo e la figura dello psicoterapeuta-medico, suscettibile di creare distorsioni nella concorrenza tra le due figure professionali.

Come noto, la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", art. 3, riconosce l'esercizio dell'attività psicoterapeutica ai laureati in psicologia o in medicina e chirurgia. Tale intervento professionale può essere dunque svolto sia dagli psicologi sia dai medici, purché, ovviamente, entrambi




Ordine
degli Psicologi
del Lazio

specializzati in psicoterapia e iscritti come tali presso i rispettivi Ordini professionali. Tuttavia, nonostante la vigente normativa, dal testo della polizza si verifica paradossalmente che le spese sostenute per le prestazioni di psicoterapia svolte da uno psicoterapeuta-psicologo non sono rimborsabili, poiché *non effettuate da medico chirurgo che abbia conseguito la specializzazione in una branca della medicina, quale la psicologia clinica, la neurologia o la psichiatria*. In tal modo, sono rimborsabili, con riferimento alle visite specialistiche, le sole spese di psicoterapia svolta presso un medico chirurgo e non le spese di psicoterapia svolta presso uno psicologo, pur essendo identica la prestazione.

Già, in precedenza, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva espressamente chiarito, con decisione a firma del Presidente Giuliano Amato, pubblicata sul Bollettino settimanale n. 43 del 10 novembre 1997, che *“l'equiparazione tra la figura di psicoterapeuta-psicologo e la figura di psicoterapeuta-medico risulta in termini inequivoci dal tenore letterale dell'art. 3, primo comma, della legge n. 56/89 e, pertanto, qualsiasi fonte secondaria che non si uniformi alla scelta operata dal legislatore in quella sede appare – oltre che in palese contrasto con il principio dettato dalla legge – suscettibile di introdurre ingiustificate distorsioni nella concorrenza tra la figura di psicoterapeuta-psicologo e la figura di psicoterapeuta-medico, in particolare attraverso la creazione di barriere all'esercizio dell'attività professionale in danno degli psicoterapeuti-psicologi”*. E ancora, lo stesso Garante aveva affermato come *“la eliminazione di non giustificati vincoli all'esercizio dell'attività psicoterapeutica [...] costituisca un obiettivo di interesse generale alla luce del quale è doveroso rimuovere ogni forma di discriminazione tra la figura di psicoterapeuta-psicologo e la figura di psicoterapeuta-medico”*. Proprio in considerazione della normativa vigente e della decisione assunta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la clausola contrattuale appare illegittima, in quanto implica un'inaccettabile violazione delle più elementari regole di concorrenza.

Inoltre, devo segnalare che la copertura assicurativa in oggetto contiene una grave imprecisione sulle competenze del *medico chirurgo specializzato in neurologia*, in quanto figura professionale inserita, sempre nella medesima clausola, tra i soggetti abilitati all'erogazione di prestazioni psicoterapiche, confondendo la terapia neurologica con quella psichiatrica e psicoterapeutica. La neurologia si occupa del vasto campo delle malattie organiche del sistema nervoso, studiando le patologie inerenti al Sistema Nervoso Centrale, al Sistema Periferico Somatico e al Sistema Nervoso Periferico. Il neurologo non può quindi erogare prestazioni psicoterapiche, in quanto è una figura professionale con diverse e distinte competenze, che non sono e non devono essere sovrapponibili a quelle proprie dello psicoterapeuta-medico e psicoterapeuta-psicologo.

Alla luce delle osservazioni suesposte, ho provveduto ad inviare una lettera di diffida, che si allega, alla CASPIE e alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., al fine di ottenere la modifica della polizza, consentendo il rimborso delle spese di



Ordine
degli Psicologi
del Lazio

psicoterapia anche nel caso di prestazioni effettuate da psicologi-psicoterapeuti ed eliminando il riferimento al *medico chirurgo che abbia conseguito la specializzazione in neurologia*, quale soggetto abilitato all'erogazione di prestazioni psicoterapiche. La medesima nota è stata inoltre inviata quale formale segnalazione-denuncia dei fatti all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per i provvedimenti di competenza, al fine di porre termine al comportamento lesivo segnalato (ns. prot. n. 4642 del 24/06/2009). A tal proposito, si precisa che l'AGCM ha successivamente attribuito la pratica alla "Direzione Credito" per verificare la rilevanza dei fatti denunciati.

Considerato che, a tutt'oggi, le Compagnie interessate non hanno dato alcun riscontro alla suddetta lettera di diffida, stante il loro assoluto disinteresse, in qualità di Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, in virtù delle prerogative e dei compiti di cui alla Legge n. 56/89, **chiedo l'intervento di Codesto Spettabile Istituto, affinché nell'esercizio della sua funzione primaria di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione, in relazione ovviamente ai fatti denunciati e al comportamento lesivo segnalato:**

- 1) **disponga un controllo sul contenuto della polizza, al fine di verificarne la rispondenza alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti;**
- 2) **eserciti la facoltà di richiedere dati, notizie o documenti ai soggetti sui quali esercita la vigilanza;**
- 3) **richieda, qualora fosse necessario, chiarimenti sulla fattispecie ai rappresentanti legali delle stesse Compagnie;**
- 4) **diffidi le Compagnie stesse a modificare in senso sostanziale la detta clausola contrattuale di esclusione del rimborso delle spese sanitarie, nell'assoluto rispetto della normativa vigente.**

Auspicando che l'intervento di Codesto Istituto possa rivelarsi un efficace strumento di controllo, indirizzo e analisi dell'attività delle Compagnie coinvolte, porgo distinti saluti.

Il Presidente
(dott.ssa Marialori Zaccaria)